



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI DELL'ENTE IN
MODALITA TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 26/07/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 Convocazione.....	3
Art. 3 – Requisiti tecnici Convocazione	3
Art. 4 Partecipazione alle sedute.....	4
Art. 5 Accertamento del numero legale	4
Art. 6 Svolgimento delle sedute	4
Art. 7 Votazioni	5
Art. 8 Votazioni a scrutinio segreto	6
Art. 9 Verbali.....	6
Art. 10 - Norme finali	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Sindaco, o di chi lo sostituisce in caso di assenza. Esso si applica per quanto compatibile anche alle sedute delle Commissioni dell'ente ad esclusione delle Commissioni consiliari previste ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che restano disciplinate ai sensi del predetto Regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica alle sedute del Consiglio comunale che restano disciplinate in base al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 2 Convocazione

1. Rientra nelle prerogative insindacabili del Sindaco, o di chi lo sostituisce in caso di assenza, la scelta di svolgere in videoconferenza le sedute della Giunta comunale.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce in caso di assenza, che fissa gli ordini del giorno della seduta con atto formale o informale.
3. Le sedute della Giunta comunale si possono svolgere in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
4. Sia le sedute della Giunta comunale svolte mediante presenza in videoconferenza di tutti i componenti la Giunta e del segretario comunale o suo vicario sia le sedute della Giunta comunale svolte in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica si intendono svolte convenzionalmente presso la sede istituzionale dell'Ente.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e possono partecipare anch'esse in videoconferenza. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, sospende la riunione della Giunta comunale per la durata della partecipazione di questi soggetti alla riunione.

Art. 3 – Requisiti tecnici Convocazione

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. La piattaforma deve garantire che il segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente della Giunta che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. In caso di collegamento in videoconferenza è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente della Giunta od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. In occasione dell'avviso di convocazione qualora si proceda in videoconferenza, devono essere fornite ad ogni componente della Giunta le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio nonché durante la seduta al fine di ovviare ad eventuali problemi tecnici. Dell'eventuale sussistenza delle problematiche tecniche in questione deve esser data menzione all'interno del verbale di deliberazione.

Art. 5 Accertamento del numero legale

1. Il segretario comunale ovvero il vicesegretario accerta la presenza dei componenti della Giunta comunale mediante appello nominale all'inizio di seduta. In caso di partecipazione da remoto i componenti della Giunta comunale dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. La risposta all'appello è intesa quale assicurazione da parte di ciascun partecipante in videoconferenza che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti della Giunta, salvo dichiarazione contraria.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti della Giunta presenti in videoconferenza ovvero, in caso di Giunta comunale tenuta in modalità mista, siai soggetti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta sia quelli collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta per i componenti collegati da remoto si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che

sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta.

Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di fino a 30 minuti per consentire il rientro degli assenti trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

2. In caso di esercizio da parte del Sindaco, o di chi lo sostituisce in caso di assenza, della facoltà di sospendere temporaneamente ai sensi delle disposizioni del precedente comma la seduta riprende mediante un nuovo appello del segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

3. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute, ove richiesta dai componenti della Giunta comunale interessati, è inviata all'indirizzo e-mail da questi eletto a tal fine, o in mancanza da quello eventualmente assegnato dall'Amministrazione in relazione alla carica ricoperta.

4. Nelle sedute di Giunta comunale in caso di partecipazione da remoto la videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e segretario comunale o vicesegretario in seduta segreta senza forme di pubblicità.

5. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco, o a chi lo sostituisce in caso di assenza, e al segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta organi che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

6. La lettura di emendamenti e di dichiarazioni di voto durante la seduta della Giunta comunale, dei quali si richiede la verbalizzazione, deve essere preceduta dall'invio dei testi degli stessi con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, al segretario comunale e al Sindaco., o a chi lo sostituisce in caso di assenza.

7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce in caso di assenza, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese.

Art. 7 Votazioni

1. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del segretario comunale, attivando il componente della Giunta collegato da remoto la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti della Giunta votanti e l'espressione del voto.

2. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del segretario comunale:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente dell'organo chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta può essere sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco, o da chi lo sostituisce in caso di assenza. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza, può:
- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione ai sensi del precedente art. 5, fermo restando che i componenti della Giunta collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta della Giunta comunale.

Art. 8 Votazioni a scrutinio segreto

1. Fermo restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente della Giunta comunale che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 9 Verbali

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza o in presenza ovvero sono assenti.
3. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione ove richiesta e l'esito della relativa votazione.
4. Il Sindaco e il segretario comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio alle disposizioni del vigente Statuto.